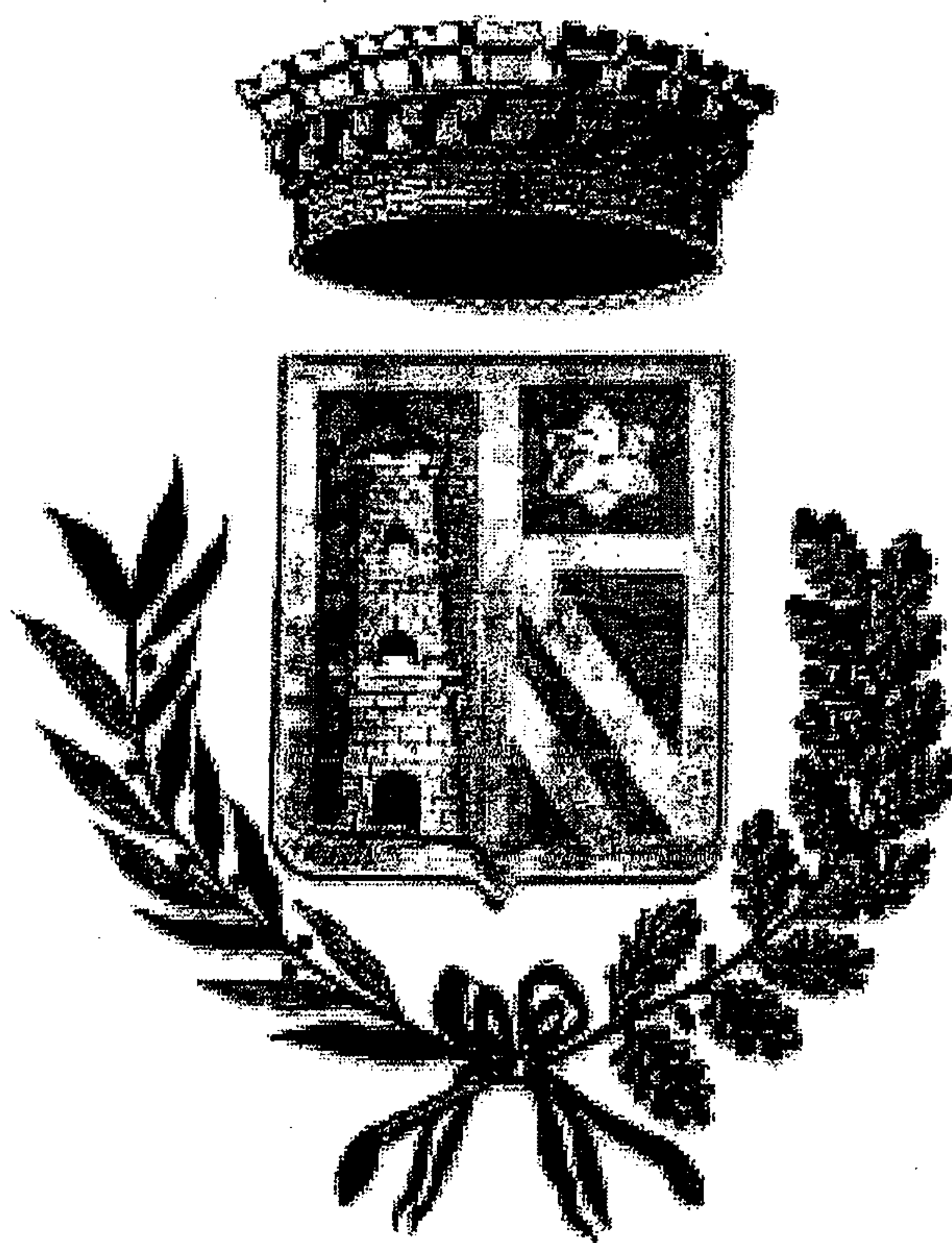


Comune di
San Valentino in Abruzzo Citeriore



Provincia di Pescara

REGOLAMENTO COMUNALE DEL SERVIZIO DI
PROTEZIONE CIVILE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 01 del 19/01/2015.

SINTESI

- Art. 1: Costituzione Servizio Comunale di Protezione Civile
- Art. 2: Scopo del regolamento
- Art. 3: Istituzione di un Albo Comunale di Protezione Civile
- Art. 4: Comitato di Protezione Civile- Costituzione
- Art. 5: Comitato Comunale di Protezione Civile- Compiti
- Art. 6: Ufficio Comunale di Protezione Civile- Costituzione
- Art. 7: Ufficio Comunale di Protezione Civile- Compiti
- Art. 8: Centro Operativo Comunale
- Art. 9: Funzioni di supporto all'emergenza
- Art. 10: Eventi calamitosi, adempimenti
- Art. 11: Strumenti pianificatori- Definizioni
- Art. 12: Programma Comunale di previsione e prevenzione
- Art. 13: Piano Comunale/Intercomunale di Protezione Civile
- Art. 14: Volontariato di Protezione Civile
- Art. 15: Gruppo comunale di Protezione Civile- Costituzione
- Art. 16: Gruppo Comunale di Protezione Civile- Arruolamento e appartenenza
- Art. 17: Gruppo Comunale di Protezione Civile- Funzionamento
- Art. 18: Pubblicità del Regolamento
- Art. 19: Entrata in vigore e riferimenti normativi

ART.1 – COSTITUZIONE SERVIZIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

E' costituito presso la sede Municipale, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile, cui possono aderire cittadini di ambo i sessi che abbiano abituale dimora nel Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, allo scopo di prestare la loro opera, senza fini di lucro o vantaggi personali, nell'ambito della protezione civile in attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza.

ART. 2 - SCOPO DEL REGOLAMENTO

Lo scopo del presente regolamento è quello di costituire, realizzare e disciplinare la gestione di una struttura agile e permanente, volta ad un razionale e tempestivo impiego, al verificarsi di episodi calamitosi, di tutte le risorse umane e materiali disponibili.

ART. 3 – ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

E' istituito un apposito Albo Comunale del Volontariato di Protezione Civile.

Il Gruppo, previa richiesta da parte del Comune, è inserito nell'elenco della Protezione civile:

- a) Nazionale presso il Dipartimento di protezione civile-Presidenza del Consiglio;
- b) Regionale presso la Regione Abruzzo - Direzione Protezione Civile;
- c) Provinciale presso la provincia di Pescara - Servizio Protezione Civile.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento che ne certifica le generalità, l'appartenenza al gruppo e la qualifica.

La struttura e l'organizzazione interna è determinata dal Gruppo con apposito Regolamento (che deve essere approvato dalla Giunta Comunale). Il regolamento interno deve prevedere l'obbligo da parte di ciascun volontario della firma sul registro degli interventi, tenuto dal Coordinatore del Gruppo e da lui controfirmato, per ogni attività o intervento svolto ai fini di Protezione civile.

Il Gruppo comunale di protezione civile dovrà assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 4 della Legge 266/91.

Il Comune, assicura il rimborso delle relative spese sulla base di idonea documentazione giustificativa (fatture, denunce alle autorità di Pubblica Sicurezza, certificazioni pubbliche, ecc.). Su parere del Coordinatore del Gruppo, il Sindaco provvede a rimborsare le spese documentate, entro i limiti delle disponibilità di bilancio esistenti e per le attività preventivamente autorizzate.

Sotto la diretta responsabilità del Sindaco, quale autorità comunale di protezione civile, è costituito il Servizio Comunale di Protezione Civile, allo scopo di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi.

Al verificarsi di eventi calamitosi o di ipotesi di rischio emergente nell'ambito del territorio comunale, il sindaco dovrà coordinare i propri interventi con gli altri organi di protezione civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone, animali e dei beni pubblici e privati.

Il servizio comunale di protezione civile provvede all'esecuzione delle attività di protezione civile attraverso una struttura comunale permanente composta da:

- il Comitato Comunale di protezione civile con compiti di indirizzo e supervisione;
- l'Ufficio Comunale di protezione civile, con compiti organizzativi;

- il Centro Operativo Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) con compiti operativi;
- il Gruppo Comunale volontario di protezione civile, se esistente, con compiti di supporto.

ART. 4 – COMITATO DI PROTEZIONE CIVILE- COSTITUZIONE

E' istituito il comitato comunale di protezione civile, che si compone come segue:

- a) Sindaco, che lo presiede;
- b) Assessore delegato alla Protezione Civile;
- c) Segretario Comunale;
- d) Responsabile del Servizio di Protezione Civile;
- e) Responsabile dell'Unità organizzativa Lavori Pubblici e Patrimonio;
- f) Comandante Polizia Municipale Locale;
- g) Responsabile del gruppo comunale volontario di protezione civile.

Le riunioni del comitato avranno luogo nella sede scelta.

Il Sindaco può, di volta in volta, convocare alla seduta del comitato esperti o rappresentanti di enti ed organizzazioni che abbiano una specifica competenza in materia di protezione civile.

ART. 5 – COMITATO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMPITI

Il comitato comunale di protezione civile sovrintende e coordina i servizi e le attività di protezione civile, nell'ambito delle competenze assegnate al Comune dalla normativa vigente.

In particolare ad esso sono attribuiti i seguenti compiti:

- svolge attività di indirizzo nei confronti del servizio di protezione civile comunale;
- definisce i protocolli tra le strutture operative locali del Servizio di Protezione Civile al fine di incrementarne la capacità operativa e di favorirne la necessaria integrazione e collaborazione;
- elabora le strategie di gestione delle emergenze e le procedure operative più idonee alla salvaguardia dell'incolumità della popolazione;
- organizza le esercitazioni curandone la strutturazione, le modalità di realizzazione e la loro pubblicità presso la popolazione;
- definisce opportuni protocolli per l'acquisizione, la strutturazione e l'aggiornamento dei dati da utilizzarsi per la formazione dei programmi e dei piani di protezione civile e per la predisposizione della mappa del rischio, curandone l'applicazione;
- promuove ed incentiva le iniziative idonee alla formazione di una moderna coscienza di protezione civile alla cittadinanza, specialmente nei riguardi degli alunni della scuola dell'obbligo;
- vigila sul corretto adempimento dei servizi di emergenza da parte delle strutture comunali di protezione civile.

ART. 6 – UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COSTITUZIONE

Al fine di attuare le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile è costituito, sotto la direzione e le responsabilità del Responsabile del predetto servizio, l'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

All'Ufficio Comunale di Protezione Civile fanno capo tutti gli adempimenti per la puntuale applicazione del presente regolamento nonché di tutti quelli che saranno richiesti in applicazione alle norme emanate dagli organi competenti.

Tutti gli Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Ufficio di Protezione Civile la massima collaborazione e, in caso di emergenza, i dati e la cooperazione richiesti, con precedenza sugli altri adempimenti.

ART. 7- UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE- COMPITI

L'Ufficio Comunale di Protezione Civile assicura:

- lo svolgimento di tutte le attività di carattere burocratico-amministrativo connesse con le proprie funzioni compreso il tempestivo aggiornamento della banca dati contenuta nel Piano di protezione civile;
- la rilevazione e la mappatura dei rischi presenti nel territorio Comunale;
- la sorveglianza dei bollettini meteo e l'accertamento delle segnalazioni di pericolo;
- il coordinamento tra le componenti del sistema regionale di Protezione Civile;
- la verifica e il funzionamento delle procedure di emergenza;
- la promozione ed organizzazione di attività finalizzate a formare nella popolazione la consapevolezza delle problematiche connesse alla Protezione Civile;
- la redazione di apposite convenzioni regolanti il rapporto tra il comune e gli enti interessati nella gestione delle emergenze;
- l'elaborazione e la realizzazione, di concerto con gli uffici comunali coinvolti, del programma pluriennale di prevenzione;
- l'elaborazione e la verifica operativa, di concerto con gli altri enti appartenenti al servizio Comunale di Protezione Civile, del piano di protezione civile comunale;
- l'organizzazione e la gestione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile, se esistente;
- il coordinamento delle attività svolte dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile di cui al D.P.R.8 FEBBRAIO 2001, n.194 operatori sul territorio comunale;
- il coordinamento delle attività di formazione, addestramento ed esercitazione delle funzioni di sviluppo nonché delle organizzazioni di volontariato appartenenti sul territorio comunale;
- la revisione ed il controllo dei materiali e delle attrezzature costituenti la dotazione del servizio da effettuarsi almeno una volta all'anno.

ART. 8 - CENTRO OPERATIVO COMUNALE

Il Sindaco, al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, si avvale, per la direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione colpita, del Centro Operativo Comunale (C.O.C.) al cui interno operano, secondo quanto previsto dal Piano Comunale di Protezione Civile, i responsabili delle Funzioni di Supporto.

Il Sindaco inoltre, in ragione del carattere dell'emergenza, attiva le necessarie intese coi comuni territorialmente interessati.

La sede del Centro Operativo Comunale verrà individuata nel Piano Comunale di Protezione Civile. Entro 6 mesi dall'approvazione del presente regolamento, l'Ufficio di protezione Civile presenterà apposito progetto da allegare al Piano e da inserire nel successivo Piano Economico di Gestione al fine di dotare il suddetto Centro Operativo di tutte le infrastrutture e le dotazioni tecniche necessarie per la gestione delle fasi di emergenza tra le quali, principalmente:

- gli arredi (completi delle forniture tecnologiche), per l'installazione delle funzioni di supporto cos' come descritto nel piano Comunale di protezione Civile;
- le infrastrutture tecnologiche;
- una adeguata fornitura tecnica, informatica e di radiocomunicazioni;

- una adeguata fornitura topografica cartacea del territorio Comunale, di quello provinciale e di quello regionale.

In caso di emergenza gli uffici competenti dovranno mettere a disposizione del Responsabile del Servizio Protezione Civile tutte le attrezzature richieste, ritenute necessarie ad operare.

ART. 9 – FUNZIONI DI SUPPORTO ALL'EMERGENZA

Al fine di coadiuvare l'attività del Sindaco presso il Centro Operativo Comunale sono istituite, secondo lo schema di suddivisione funzionale descritto nel Piano di protezione Civile Comunale, le Funzioni di supporto alla gestione dell'emergenza.

Ogni funzione di supporto è composta da una serie di figure responsabili per la loro competenza specifica e da un coordinatore che, sulla base delle indicazioni provenienti dagli organi di coordinamento provinciali e nazionali, ha il compito di organizzare il lavoro dei rispettivi settori e di fornire le informazioni necessarie al Sindaco, sia durante le emergenze che, attraverso l'Ufficio di Protezione Civile, durante l'ordinaria attività preparatoria.

I componenti delle funzioni di supporto all'emergenza risulteranno scelti tra il personale dipendente del Comune che tra il personale indicato dai singoli enti partecipanti alle attività di gestione delle emergenze previste nel piano di emergenza comunale.

La nomina dei componenti che risultano dipendenti del Comune avverrà con provvedimento del Sindaco, su proposta dell'Ufficio Comunale di Protezione Civile.

Eventuali successive modifiche inerenti sia la strutturazione che le competenze delle funzioni di supporto nonché ogni variazione sostanziale relativa alla nomina dei coordinatori delle stesse, saranno ratificate con analogo provvedimento.

ART. 10 – EVENTI CALAMITOSI, ADEMPIMENTI

All'insorgere di situazioni che comportino grave danno o pericolo di grave danno all'incolumità delle persona dei beni del territorio e che, per loro natura od estensione, debbano essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Sindaco, quale organo locale di protezione civile, oltre a provvedere con tutti i mezzi a disposizione agli interventi immediati, dandone subito notizia al Prefetto ed al Presidente della Giunta Regionale, provvede a:

- disporre l'immediata convocazione con procedura d'urgenza:
 - della Giunta Comunale e dei Capigruppo Consiliari, che rimarranno convocati in permanenza;
 - disporre l'attivazione del Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
- valutare l'opportunità di interventi a carattere intercomunale;
- provvedere alla pronta mobilitazione delle Funzioni di Supporto all'emergenza;
- fornire attraverso mezzi idonei informazioni alla popolazione circa l'evolversi del fenomeno e le azioni intraprese dal Servizio Comunale di Protezione Civile indicando anche quali siano le azioni da porre in essere dalla cittadinanza per salvaguardare la propria e l'altrui incolumità;
- emanare, anche in coordinamento con gli organi di Protezione Civile di livello superiore, ordinanze urgenti finalizzate alla creazione delle condizioni di massima sicurezza possibile per la popolazione;
- vigilare sulla attuazione, da parte delle strutture locali di Protezione Civile, dei servizi urgenti;

- relazionare al consiglio comunale in relazione all'evoluzione della situazione e delle attività messe in opera.

L'attività del Sindaco e dell'Amministrazione Comunale durante le fasi di emergenza verrà stabilita all'interno del Piano di Protezione Civile.

STRUMENTI PIANIFICATORI

ART. 11- STRUMENTI PIANIFICATORI- DEFINIZIONI

Al fine di organizzare la propria attività, il Servizio Comunale di Protezione Civile si dota di uno strumento di programmazione delle proprie attività di previsione e prevenzione (Programma Comunale di Prevenzione di seguito indicato con "Programma") e di uno strumento di analisi e di studio volto alla ottimizzazione della gestione delle emergenze coinvolgenti la popolazione del Comune di San Valentino in A.C. (Piano Comunale di Protezione Civile di seguito indicato con "Piano"). Il piano ed il connesso programma di prevenzione dovranno integrarsi con gli analoghi e correlati documenti definiti a livello provinciale, regionale e nazionale.

Il piano ed il connesso programma di prevenzione potranno interessare il territorio di più comuni, previ protocolli d'intesa e accordi di programma inerenti il piano intercomunale.

ART. 12- PROGRAMMA COMUNALE DO PREVISIONE E PREVENZIONE

Rappresenta lo strumento di riferimento per la programmazione delle attività di previsione e prevenzione dei fattori di rischio presenti sul territorio comunale, e ove opportuno intercomunale, anche in considerazione degli utilizzi dello stesso previsti dal piano regolare generale del Comune.

Il piano e programma, o parti di esso, qualora predisposto con altri Comuni, assume il carattere di piano intercomunale.

I contenuti del programma dovranno essere i seguenti:

- individuazioni delle fonti di rischio, classificazione, e mappatura del rischio; dovranno essere considerate anche le fonti di rischio incidenti sul territorio Comunale, ma residenti nei territori dei comuni circovicini;
- individuazione, sulla base di quanto emesso durante la fase di valutazione dei rischi, e sulla base degli analoghi studi effettuati a scale territoriali maggiori, delle attività di prevenzione da svolgere sul territorio;
- individuazione dei fenomeni precursori di evento;
- individuazione degli strumenti di monitoraggio e dei sistemi di preavviso in funzione degli indicatori individuati nelle fasi di studio;
- individuazione delle proprietà, in funzione dei costi previsti e dei benefici attesi, delle attività di prevenzione individuate;

individuazione dei mezzi e delle attività per informare la popolazione dei rischi presenti sul territorio Comunale e delle azioni da intraprendere in caso di emergenza.

Il programma Comunale di prevenzione è approvato dal Consiglio Comunale del Comune di San Valentino in A.C. ed allegato agli strumenti della pianificazione e programmazione territoriale Comunale; ha validità triennale è comunque aggiornato ogni qualvolta si renda necessario.

ART. 13 – PIANO COMUNALE/INTERCOMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo

Rappresenta il documento di riferimento procedurale per le attività di intervento operativo

I contenuti del piano operativo dovranno essere i seguenti:

- censimento e valutazione delle risorse a disposizione per la gestione delle emergenze;

- individuazione, sulla base dei contenuti del Programma Comunale di Previsione e Prevenzione, degli scenari di evento sulla base dei quali svolgere attività di pianificazione delle emergenze;
- definizione, in funzione delle singole tipologie di rischio e di evento, del modello di intervento e delle procedure operative da attivarsi durante le emergenze;
- individuazione delle modalità di coinvolgimento della struttura amministrativa del Comune e definizione delle relative competenze;
- suddivisione funzionale delle problematiche di gestione delle emergenze ed identificazione delle relative figure di responsabili e coordinatori;
- individuazione del Centro Operativo Comunale e delle dotazioni tecniche e logistiche necessarie al suo corretto allestimento e funzionamento.

In caso di accordo con i comuni interessati il piano assume carattere di Piano intercomunale, ai sensi di legge.

Il piano elaborato dall'Ufficio Protezione Civile, di concerto con gli Uffici comunali interessati, è sottoposto al parere del Comitato di Protezione Civile ed approvato dal Consiglio Comunale. Gli aggiornamenti della banca dati sono approvati dalla Giunta Comunale e comunicati al consiglio comunale nella prima seduta utile. Il gruppo è, altresì, autorizzato all'impiego dei Volontari che ne diano disponibilità, anche in situazioni di emergenza al di fuori del territorio comunale o nel contesto di eventuali colonne mobili di soccorso organizzate dal Servizio Nazionale di Protezione Civile, della Regione o da altre Autorità preposte all'emergenza, per le quali il nostro comune disponga l'invio di soccorsi attraverso la propria Struttura di Protezione Civile. In ogni caso, dovrà essere garantita e rispettata l'integrità delle strutture e delle unità operative messe a disposizione dal nostro Comune, con assoluto divieto di smembramento delle stesse da parte delle Autorità o Amministrazioni cui vengono messe in disponibilità.

VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

ART. 14 – VOLONTARIO DI PROTEZIONE CIVILE

Il Comune riconosce la funzione del volontariato come espressione di solidarietà sociale, quale forma di partecipazione all'attività di protezione civile e assicura la più ampia partecipazione dei cittadini, delle associazioni di volontariato e degli organismi che lo promuovono, operanti sul territorio comunale, all'attività di previsione, prevenzione e soccorso, in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o eventi di cui alla legge 225/92.

Il Comune riconosce e stimola altresì, per tramite del proprio Ufficio Protezione Civile, le iniziative di volontariato civile e ne assicura il coordinamento anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni.

I rapporti tra le Associazioni di volontariato ed il Comune di San Valentino in A.C. verranno regolamentati secondo quanto previsto dalla Legge 11 agosto 1991 n. 266, dal D.P.R. 8 febbraio 2011 n. 194, dalla Circolare Ministeriale 16 novembre 1994 n. 01768 U. L. e nelle successive disposizioni di legge in materia di volontariato di Protezione Civile. Gli appartenenti al gruppo sono tenuti a partecipare alle attività menzionate nell'art. 1 con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di Protezione Civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate, né tantomeno sostituirsi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi.

Il Gruppo Comunale viene attivato in caso di calamità naturale con le modalità previste dalle procedure operative del Piano comunale di Protezione Civile, in relazione alle diverse tipologie d'intervento.

Eventuali interventi al di fuori del territorio comunale possono essere effettuati previa autorizzazione del Sindaco quale Responsabile Unico del Gruppo, al quale possono essere inviate richieste per aderire ad iniziative a livello provinciale, regionale o nazionale, nonché per interventi al verificarsi di emergenze o grandi eventi su tutto il territorio nazionale.

L'autorizzazione può comprendere l'utilizzo di mezzi e materiali.

ART. 15 – GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - COSTITUZIONE

Presso la sede municipale può essere costituito, allo scopo di coadiuvare il Servizio Comunale di Protezione Civile nelle attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza, il Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile del Comune di San Valentino in A.C., cui possono aderire, prestando la propria opera senza fini di lucro o vantaggi personali, cittadini di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che siano in possesso i seguenti requisiti di ammissione:

- avere il godimento dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali, non avere conoscenza di procedimenti penali in corso a proprio carico e non essere destinatari di misure di sicurezza e di prevenzione;
- non essere stati espulsi da Organizzazione/Associazione/Gruppo Volontario;
- di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle attività, esterne e interne (tale condizione dovrà essere certificata dal medico di base o dagli organi del Servizio sanitario;

I requisiti di ammissione dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda e mantenuti fino al termine del servizio. La sopravvenuta mancanza di uno o più requisiti può costituire causa di esclusione d'ufficio dal Gruppo Comunale. Il prescritto certificato medico dovrà essere successivamente prodotto successivamente, nel termine indicato dal responsabile del Servizio di Protezione Civile del Comune di San Valentino in A.C., dai soli candidati ammessi al Gruppo. Il Sindaco è il responsabile unico del Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile; esso, nell'ambito della vigente normativa sul volontariato di protezione civile, organizza, gestisce e coordina le attività del gruppo per tramite dell'Ufficio Protezione Civile, al quale è inoltre demandata la responsabilità del coordinamento operativo in caso di emergenza.

ART. 16 – GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE – ARRUOLAMENTO ED APPARTENENZA

L'ammissione al gruppo è subordinata alla presentazione di apposita domanda (come da allegato A) da inoltrare al competente ufficio il quale provvederà a svolgere l'istruttoria della stessa ed a presentarla al Sindaco il quale ha la facoltà insindacabile di accettarla o rifiutarla.

Il Comune individua le forme più opportune per incentivare l'adesione dei cittadini alle attività del gruppo di volontariato.

L'Ufficio Protezione Civile provvederà a svolgere le necessarie pratiche per l'inserimento del Gruppo Comunale volontario di Protezione Civile ed ogni singolo volontario appartenente, agli appositi albi nazionali, regionali e provinciali del volontariato di Protezione Civile secondo le vigenti normative in materia.

I volontari ammessi sono muniti di tesserino di riconoscimento, rilasciato dall'Amministrazione stessa, completo di fotografia, che ne certifichi le generalità, l'appartenenza al gruppo e la eventuale "specializzazione".

I volontari ammessi svolgono la propria attività personale, volontaria e gratuita, senza ulteriori vincoli di dipendenza dal Comune se non quelli derivanti dalle applicazioni della vigente normativa in materia di Volontariato di Protezione Civile e di funzionamento del Servizio Nazionale di

Protezione Civile; essi sono tenuti a partecipare alle attività proposte dal competente ufficio Protezione Civile con impegno, lealtà, senso di responsabilità e spirito di collaborazione.

Essi non possono svolgere, nelle vesti di volontari di protezione civile, alcuna attività contrastante con le finalità indicate o finalizzata al proprio personale beneficio, né tantomeno sostituirsi in nessuna occasione agli organi preposti alla direzione e al coordinamento degli interventi nelle attività di protezione civile, né svolgere attività e compiti propri di altri enti che concorrono alle operazioni di intervento.

È assolutamente vietata la citazione di compensi di qualsiasi natura.

L'accettazione ed il rispetto del presente regolamento, da parte dei volontari di G.C.V.P.C. ne condizionano l'appartenenza allo stesso.

Per le finalità operative i Volontari sono classificati nelle seguenti qualifiche:

- a) Aspirante Volontario: cittadino che ha presentato richiesta di adesione al gruppo, e che sta effettuando il tirocinio richiesto per l'ammissione;
- b) Volontario di 1° livello: addetto alle attività – formazione a livello di “istruzione”;
- c) Volontario di 2° Livello: incaricato di gestione o specialista di nuclei operativi- formazione a livello di “addestramento”;
- d) Volontario 3° livello: responsabile di funzione di supporto o di unità di crisi – formazione approfondita anche a livello centrale ed in grado di effettuare “formazione” di altro personale.

ART. 17 – GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE - FUNZIONAMENTO

L'Ufficio Protezione Civile provvederà, secondo le indicazioni del Sindaco, ad organizzare il G.C.V. P.C. in funzione della capacità operativa dello stesso e in funzione delle esigenze del servizio.

L'organigramma funzionale del G.C.V.P.C., elaborato dal competente ufficio ed approvato dal Sindaco con proprio decreto, dovrà prevedere opportuni organi di carattere consultivo delle attività del gruppo ed opportune strutture di carattere organizzativo delle operazioni che prevedono il più ampio coinvolgimento dei volontari.

L'ufficio Protezione Civile provvederà con propri appositi capitoli di bilancio ad assicurare i volontari appartenenti al G.C.V.P.C. contro infortuni, malattie o altro, connessi allo svolgimento dell'attivazione di protezione civile, nonché per la responsabilità civile verso terzi, ai sensi dell'art. 4 della L. 266 /91 e successivi decreti ministeriali di attuazione o altri provvedimenti legislativi in materia.

Il Codice Fiscale e la partita IVA del Gruppo Comunale di Protezione Civile, per le attività inerenti la Protezione civile, coincidono con quelli del Comune di San Valentino in A.C..

Il patrimonio ed i beni comunque acquisiti nel patrimonio del Gruppo, per le attività di Protezione Civile, entrano a far parte del patrimonio comunale; in caso di scioglimento del Gruppo tale patrimonio resta di proprietà comunale.

L'Ufficio Protezione Civile provvederà altresì ad assicurare le attività di formazione ed informazione del personale impiegato nelle attività istituzionali del G.C.V.P.C. ivi comprese quelle di simulazione, provvedendo altresì a garantire ai volontari il rispetto delle vigenti norme sulla prevenzione degli infortuni.

L'Ufficio Protezione Civile definisce e controlla i criteri e i contenuti delle iniziative di formazione e addestramento del volontario onde assicurare la correttezza delle nozioni impartite e il livello di addestramento, nonché la coerenza con le leggi e le direttive nazionali e regionali.

L'Ufficio Protezione Civile promuove lo svolgimento di attività addestrative e formative dei volontari e loro organizzazioni e può, altresì, fornire loro in comodato gratuito mezzi e attrezzature. Le attrezzature tecniche ed i DPI di cui sopra, saranno acquisiti direttamente dal Comune o attraverso iniziative autonome e di autofinanziamento del Gruppo.

La fornitura della divisa è, di norma, a carico dei singoli Volontari, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale di provvedervi secondo le risorse finanziarie disponibili (che, comunque, può avanzare richiesta alla Regione, Prefettura, Provincia ed altri Enti per l'integrazione delle dotazioni art. 17 L.R. 20/07/1989, n. 58 Volontariato, associazionismo ed Albo Regionale per la Protezione Civile), anche in forma di cessione temporanea o comodato d'uso.

Ai volontari appartenenti al G.C.V.P.C. saranno garantiti i benefici di legge di cui alla vigente normativa riguardante l'attività di volontario di Protezione Civile.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 18- PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico presso l'ufficio Comunale di protezione civile ed il Centro Operativo Comunale.

Copia del presente regolamento viene consegnata al coordinatore del gruppo Comunale volontario di protezione civile, nonché alle Associazioni di volontariato locali, se esistenti.

Copia del regolamento è inviata ai membri del comitato comunale di protezione civile e ai responsabili degli uffici e dei servizi del Comune.

ART. 19- ENTRATA IN VIGORE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente regolamento diviene esecutivo nei termini previsti dal vigente Statuto comunale, previa pubblicazione all'Albo pretorio.

Il presente regolamento viene emanato ai sensi e per gli effetti:

- Legge 11 agosto 1991, n. 266 "Legge-quadro sul volontariato";
- Decreto Ministeriale 14 febbraio 1992 "Obbligo alle organizzazioni di volontariato ad assicurare i propri aderenti, che prestano attività di volontariato, contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima";
- Legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile";
- Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, nr. 59";
- Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194 "Regolamento recante nuova disciplina della partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di Protezione Civile";
- Legge Regionale 14 dicembre 1993, n.72 "Disciplina delle attività regionali di protezione civile";

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme legislative e regolamenti vigenti.